

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2001

**concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di bovini dalla Nuova Caledonia**

[notificata con il numero C(2001) 3098]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a una missione veterinaria della Comunità, la situazione zoonosanitaria nella Nuova Caledonia risulta all'altezza di quella degli Stati membri della Comunità, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni.
- (2) Inoltre, le competenti autorità veterinarie della Nuova Caledonia hanno confermato che l'isola è indenne da almeno dodici mesi da afta epizootica e peste bovina e che da almeno dodici mesi non è stata praticata la vaccinazione contro le suddette malattie.
- (3) Le competenti autorità della Nuova Caledonia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.
- (4) Occorre stabilire altre condizioni sanitarie per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> e della decisione 89/18/CEE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Dev'essere quindi autorizzata l'importazione di carni bovine fresche originarie del paese suddetto.
- (6) La direttiva 96/93/CE del Consiglio <sup>(5)</sup> stabilisce i requisiti necessari per una certificazione valida e per prevenire le frodi. È opportuno provvedere affinché le norme e i principi applicati dai funzionari del paese terzo che rila-

sciano la certificazione offrano garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite da tale direttiva.

- (7) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoonosanitaria del paese terzo in questione. È pertanto opportuno prevedere un modello di certificato destinato esclusivamente alle carni bovine fresche.
- (8) A norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il certificato sanitario che scorta le carni in provenienza dai paesi terzi importate nella Comunità europea deve essere completato da un attestato comprovante che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti alle pertinenti disposizioni della direttiva.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Nuova Caledonia di carni fresche di bovini che soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato della presente decisione.
2. Per le importazioni delle carni fresche menzionate al paragrafo 1 destinate a scopi diversi dal consumo umano, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte:
  - le condizioni di cui al paragrafo 1,
  - le condizioni stabilite dalla direttiva 92/118/CEE,
  - le condizioni stabilite dalla decisione 89/18/CEE.
3. Il certificato di cui sopra, debitamente compilato e firmato, deve scortare la partita.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica alle carni di animali macellati a partire dal 1° novembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO

per carni fresche di bovini <sup>(1)</sup>, destinate alla spedizione nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:.....

Riferimenti al certificato sanitario <sup>(2)</sup>: .....

Paese esportatore: NUOVA CALEDONIA

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimenti (facoltativo): .....

I. Identificazione delle carni

Carni di: BOVINI

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: .....

Peso netto: .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) <sup>(2)</sup>:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(laboratori) di sezionamento riconosciuto(i) <sup>(2)</sup>:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) <sup>(2)</sup>:

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: .....

(luogo di carico)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto <sup>(3)</sup>: .....

<sup>(1)</sup> Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano di animali domestici delle specie bovina che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione; le carni refrigerate e congelate sono considerate carni fresche.

<sup>(2)</sup> Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dell'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

<sup>(3)</sup> Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i container il numero pertinente e il numero di sigillo.

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

#### IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. la Nuova Caledonia è stata indenne dall'afta epizootica e dalla peste bovina nei 12 mesi precedenti e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette;
2. le carni fresche sopra descritte sono state ottenute da animali che hanno soggiornato nel territorio della Nuova Caledonia per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

#### V. Attestato relativo alla protezione degli animali


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;
2. che le carni provengono da animali che, prima e durante la macellazione, sono stati trattati nel macello conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a: ....., il .....

(luogo)

(data)



Timbro (!)

.....  
(Firma del veterinario ufficiale) (!)

.....  
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(!) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.